

COPIA



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30 DEL 30-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2025

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso la SALA POLIVALENTE DENOMINATA I LOMBI - GIGLIO CASTELLO in videoconferenza da remoto, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
SCHIAFFINO ARMANDO	X	
COSSU GUIDO	X	
ANDOLFI ALVARO	X	
VERSARI LAURA	X	
FERLUGA MARIA FEDERICA		X
BROTHER ATILIO	X	
RUM VINCENZA	X	
SCHIAFFINO MAMILIANO	X	
BARTOLETTI TOMMASO		X
PINI COSIMO RICCARDO		X

Componente	Presente	Assente
COPPA MATTEO		X

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. FEDERICA AMBROGI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ARMANDO SCHIAFFINO nella sua qualità di CONSIGLIERE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 207 del 30/12/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30/12/2024;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 30 dicembre 2024 con delibera n. 50;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, che individua nel 31 dicembre 2024 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;
- il D.M. 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, che ha disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte degli Enti locali;
- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del Dl. n. 228/2021, il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 10-*ter*, del Dl. n. 25/2025, il quale prevede che *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PREMESSO che la IUC era composta da:

Ø IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Ø TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

Ø TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "*argomenti*" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del secondo periodo del comma 651 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd "*Metodo Normalizzato*");
- i costi sono stati definiti in conformità al MTR-II di cui alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF da parte dell'Ente Territorialmente competente per il Comune di Isola del Giglio, ovvero ATO TOSCANA SUD;
- il PEF 2022-2025 è stato approvato da ATO TOSCANA SUD con Delibera di Assemblea di Ambito n. 23/2022;
- di tale PEF è stato preso atto dal Comune di Isola del Giglio con Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 04.08.2022;
- che il predetto PEF è stato aggiornato, per il periodo 2024-2025, con deliberazioni di ATO TOSCANA SUD n. 16, 17 e 18 del 23/09/2024;
- del citato aggiornamento biennale è stato preso atto dal Comune di Isola del Giglio con Deliberazione Consiglio Comunale oggetto di approvazione nella presente seduta all'ordine del giorno;
- il PEF del Comune di Isola del Giglio, prevede per l'anno 2025 un costocomplessivo da prendere a base per la copertura dei costi con tariffa (composto dal totale del Pef al netto delle detrazioni ivi contenute) pari ad 806.357 € complessivi, di cui 496.520 € relativi alla parte variabile ed 309.838 € relativi alla parte fissa;
- l'Amministrazione Comunale ha ritenuto, nel rispetto delle disposizioni Arera, di finanziare ulteriori Euro 47.761,90 di detrazioni mediante erogazione di specifiche agevolazioni a determinate categorie individuate nell'allegato "B" al presente atto. Le predette imputazioni non hanno alterato la ripartizione dei costi tra costi variabili e costi fissi;
- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

- l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stato fatto sulla base della quantità di rifiuti conferiti, in continuità con l'esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze;
- la ripartizione dei costi tra fissi e variabili è direttamente discendente dalla struttura del PEF 2022-2025 approvato e aggiornato da ATO TOSCANA SUD;
- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 67,00 % alle utenze domestiche ed al 33,00 % alle utenze non domestiche;
- sono stati utilizzati, come di seguito descritto e in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento previsti dal DPR 158/99 così come disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 (*"Legge di stabilità 2014"*) e sue ss.mm.ii.:
 - a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell'allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa), in modo da ottenere una omogeneizzazione del prelievo tariffario alle singole utenze;
 - b) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in modo da perseguire la perequazione nel carico fiscale;

VISTO:

- il prospetto "A", allegato alla presente deliberazione, nel quale sono riportate le tariffe applicate alle varie categorie di utenza domestica e non domestica, suddivise tra parte fissa e parte variabile, e i coefficienti utilizzati per l'anno 2025;
- che l'applicazione dei coefficienti e delle tariffe sopra menzionati, salvo variazioni nella consistenza quali quantitativa delle utenze in corso d'anno, comporta un gettito complessivo derivante dalla Tassa Rifiuti (TARI) pari ad € 806.357 al quale deve essere aggiunto il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, determinato per l'anno 2025 nel 5% della Tassa, e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-*bis*, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020. Al predetto importo complessivo tariffario dovranno essere aggiunte anche le componenti perequative di cui alla Delibera Arera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif, nonché quelle che verranno eventualmente definite con successivi atti dell'Autorità stessa;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato da ATO TOSCANA SUD per il Comune di Isola del Giglio e delle banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 20/06/2025 finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, determinati come precedentemente descritto;
- che l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta"*

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

- che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

TENUTO conto che la presente approvazione è subordinata alla proposta di delibera n. 46 del 29/06/2025 di Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2025”, da adottare ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 per motivi di urgenza dettati dalla necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio ai costi riportati nel PEF TARI per l'anno 2025;

VISTO il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2023;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione della G. C. n. 84 del 27/12/2022, esecutiva, con la quale sono state aggiornate le competenze dei settori funzionali di questo Comune;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2025 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso allegato sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2023 ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;
2. DI APPROVARE la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche come indicato nelle premesse;
3. DI APPROVARE i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all'ALLEGATO A al presente atto deliberativo;
4. DI APPROVARE le agevolazioni tariffarie di cui all'ALLEGATO B al presente atto deliberativo;
5. DI STABILIRE che qualora le percentuali di riduzione riportate all'interno dell'ALLEGATO B dovessero determinare lo sfioramento dello stanziamento stabilito per la categoria, dette percentuali saranno riproporzionate garantendo a tutte le categorie interessate la stessa percentuale di riduzione;
6. DI APPROVARE l'ALLEGATO C "autocertificazione attività aperte almeno 9 mesi all'anno", necessario per ottenere la riduzione riportata al punto n. 14 dell'ALLEGATO B, che ogni attività avente diritto deve presentare obbligatoriamente entro le ore 23,59 del prossimo 30 settembre 2025;
7. DI STABILIRE che la presentazione oltre la scadenza fissata al precedente punto 6 determina la perdita del diritto alla riduzione e per tale motivo farà fede il protocollo comunale in arrivo;
8. DI DARE ATTO che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca dati alla data del 20/06/2025 e fatte salve le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno verificarsi in corso d'anno, il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013. All'importo della Tassa deve essere aggiunto il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, determinato per l'anno 2025 nel 5% della Tassa, e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-*bis*, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020. Al predetto importo complessivo tariffario dovranno essere aggiunte anche le componenti perequative di cui alla Delibera Arera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif, nonché quelle che verranno eventualmente definite con successivi atti dell'Autorità stessa;
9. DI DARE ATTO che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2025;
10. DI PROVVEDERE all'invio delle tariffe deliberate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13, commi 15 e 15-*ter*, del Dl. n. 201/2011;
11. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Illustra il Sindaco facendo presente che alla proposta di delibera sono allegati i pareri del responsabile della ragioneria e del revisore dei conti.

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il Sindaco dà atto dell'esistenza di un errore nel testo della proposta di delibera, che necessita di essere corretto.

Propone quindi la modifica del testo della proposta di deliberazione mediante eliminazione della frase:

"VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso allegato sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2023 ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;"

e sua sostituzione con la frase:

"VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di contabilità dell'Ente;".

Nessun intervento.

Ai sensi dell'art. 38, lett. "l" del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si procede alla votazione sull'emendamento:

Votazione: favorevoli 7 (unanimità) immediata eseguibilità: idem

Il Consigliere Brothel chiede e ottiene la parola e invita gli uffici a presentare le proposte di deliberazione che hanno scadenze di legge, con un po' di anticipo.

Nessun altro intervento.

Ai sensi dell'art. 38 lett. "n" del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si procede alla votazione sull'intero provvedimento emendato.

Votazione: favorevoli 7 (unanimità) immediata eseguibilità: idem

Quindi la proposta di deliberazione viene approvata.

Il Sindaco dichiara chiuso il consiglio alle ore 18:14.

Deliberazione n. 30 del 30-06-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ARMANDO SCHIAFFINO

Il Segretario
FEDERICA AMBROGI

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
FEDERICA AMBROGI

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente